Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 maggio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **1060**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 45 e 51, relativi rispettivamente alla direzione ed all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione delle discipline del lavoro, annessa alla facoltà di giurisprudenza, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 45. — La scuola è retta dal direttore. E' direttore il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro. Ove siano istituite più cattedre di diritto del lavoro, la facoltà nomina il direttore fra i titolari delle cattedre stesse. Il direttore può nominare un vice direttore che coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 51. — Gli insegnamenti nella scuola sono:

1° *Corso*:

teoria dell'impresa;
rapporto di lavoro nell'impiego privato;
rapporto di lavoro nel pubblico impiego;
storia dei movimenti sindacali;
diritto sindacale;
economia del lavoro (semestrale).

2° *Corso*:

rapporti speciali di lavoro;
diritto internazionale del lavoro;
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto processuale del lavoro;
diritto penale del lavoro (semestrale).

I corsi saranno tenuti utilizzando, ove possibile, le aule della facoltà, ovvero quelle dell'istituto di diritto del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1979
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1061**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 108 *è modificato* nel senso che *è aggiunto* il seguente comma:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento inerente gli

insegnamenti del corso di laurea. L'argomento della dissertazione deve avere l'approvazione del docente della materia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile **1979**
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1979, n. **144**.

Rideterminazione dell'aliquota massima complessiva di impiegati delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri che possono essere inviati a prestare servizio all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 130, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dalla legge 16 marzo 1976, n. 78, che, nel fissare limiti di tempo al servizio all'estero del solo personale delle carriere ausiliarie trasferito dall'amministrazione centrale a rappresentanze diplomatiche o ad uffici consolari ovvero assegnato ad altra sede all'estero da quella di originaria assunzione, demanda ad apposito regolamento la determinazione della aliquota massima da osservarsi ai fini dei trasferimenti del predetto personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 1346, che ha fissato tale aliquota in un terzo dei posti esistenti in organico;

Considerato che detta aliquota non appare più confacente alle attuali esigenze del servizio;

Ritenuto quindi necessario emanare al riguardo una nuova norma regolamentare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi del quarto comma dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale fissa limiti di tempo al servizio all'estero del solo personale delle carriere ausiliarie trasferito dall'amministrazione centrale a rappresentanze diplomatiche o ad uffici consolari ovvero assegnato ad altra sede all'estero da quella di originaria assunzione, l'aliquota degli impiegati delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri che possono essere destinati dall'amministrazione centrale a rappresentanze diplomatiche o ad uffici consolari per prestarvi servizio per periodi non eccedenti di volta in volta dieci anni consecutivi non può superare il settanta per cento dei posti complessivamente previsti dall'organico della carriera ausiliaria (commessi) e dall'organico della carriera ausiliaria (autisti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 14

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Norme per l'amministrazione della gestione speciale per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali eseguiti nelle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di una gestione speciale per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti nelle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Considerato che la predetta gestione speciale è costituita da una dotazione di fondi che, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto l'art. 27 della sopra indicata legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la « Gestione per le integrazioni del finanziamento dei progetti speciali » citata nelle premesse.

Art. 2.

Gli uffici che, in materia di formazione professionale, sono addetti all'esame dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a svolgere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tutte le attività connesse ai progetti presentati dalle regioni competenti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 3.

Gli uffici cui era affidata l'amministrazione del soppresso Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, amministreranno la « Gestione » di cui al pre-

cedente art. 1, con la procedura prevista dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la dotazione della gestione per la integrazione del finanziamento dei progetti speciali è costituita da 1/3 delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria a norma dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 5.

Le somme di cui al precedente art. 4 affluiranno in apposito conto corrente acceso presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I servizi di cassa della gestione per la integrazione del finanziamento dei progetti speciali potranno essere effettuati da un istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 6.

Gli ordini di pagamento saranno emessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi della formazione professionale.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4056)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Riconoscimento in provincia di Trento del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Sicom, in Riva del Garda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Sicom, con sede in Riva del Garda (Trento), per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.p.a. Sisma di Riva del Garda;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Trento;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Trento il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Sicom, con sede in Riva del Garda (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
NICOLAZZI

(4494)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 12 settembre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4393)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 2 dicembre 1978 e 4 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 marzo 1978 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4391)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Sermoneta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 ottobre 1978 al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4390)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, in Grugliasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, di Grugliasco (Torino);

Visti i decreti ministeriali 26 marzo 1979 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 all'11 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera torinese Torassa, in liquidazione, di Grugliasco (Torino), è prolungata fino al 6 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4395)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Proroga al 31 marzo 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L., in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1978, 23 settembre 1978 e 13 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 gennaio 1978 al 13 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza, è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4394)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Verrés.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.M.V.A. di Verrés;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978 e 10 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verrés, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4396)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac Day, in Cittaducale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mac Day di Cittaducale (Rieti);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac Day di Cittaducale (Rieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4389)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Autorizzazione a talune aziende di credito ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende:

Banca popolare di Milano - Milano; Banca popolare di Nardò - Nardò; Banca di Trento e Bolzano - Trento; Banca del Fucino - Roma; Cassa di risparmio di Cento - Cento; Banca Sella - Biella; Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia - Pistoia; Banca Toscana - Firenze; Cassa di risparmio in Bologna - Bologna; Banca popolare del Molise - Campobasso; Banca agricola industriale di Sulmona - Sulmona; Cassa di risparmio di Puglia - Bari;

Visti i decreti, con i quali le suddette aziende di credito sono state autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa agli istituti di credito — indicati nelle premesse — a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1978, emessi per lire 933.512 milioni e per lire 1.000 miliardi in applicazione, rispettivamente, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 e della legge 22 dicembre 1977, n. 951, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° dicembre 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (provvedimenti urgenti per la finanza locale), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 214547/66-AO-7 in data 31 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 195, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, per nominali lire 933.512 milioni;

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato), a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 214757/66-AO-8 in data 14 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1978, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 202, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, per nominali lire 1.000 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*), arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,15% il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° giugno 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1979 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 31 ottobre e del 14 novembre 1978, è pari al 5,7997% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,15% stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1979 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,15%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 214547/66-AO-7 del 31 ottobre 1978 e n. 214757/66-AO-8 del 14 novembre 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corri-

spondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 933.512 milioni e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 6,15%, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° dicembre 1979.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in lire 118 miliardi e 910.988.000, da imputarsi:

per L. 57.410.988.000 alla prima tranche di lire 933.512 milioni;

per L. 61.500.000.000 alla seconda tranche di lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(4491)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1978, emessi per lire 2.000 miliardi e per lire 1.000 miliardi in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° dicembre 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (provvedimenti urgenti per la finanza locale) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 212078/66-AO-3 in data 16 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 177, emanato in applicazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 212638/66-AO-4 in data 23 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 173, emanato in attuazione del ripetuto decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, per nominali lire 1.000 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderate per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*), arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,35% il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° dicembre 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1979 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 16 maggio e del 23 giugno 1978, è pari al 5,7997% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35% stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1979 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 212078/66-AO-3 del 16 maggio 1978 e numero 212638/66-AO-4 del 23 giugno 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 1978, rimborsabili il 1° giugno 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 2.000 miliardi e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 6,35% relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° dicembre 1979.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in lire 190 miliardi e 500.000.000, da imputarsi:

per L. 127.000.000.000 alla prima tranche di lire 2.000 miliardi;

per L. 63.500.000.000 alla seconda tranche di lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di maggio 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1979 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 maggio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1979
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 13

(4542)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi per il mese di maggio 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 maggio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1979
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 14

(4543)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 18/1979. Cassa conguaglio per il settore elettrico: rimborso del maggiore onere termico relativo all'energia di origine termoelettrica prodotta con impianti a produzione combinata di vapore ed energia elettrica destinata alla distribuzione.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 34/1974, 35/1974, 47/1974, 5/1976 e 37/1976, rispettivamente del 6 luglio, 25 luglio e 5 dicembre 1974, del 12 marzo e 30 novembre 1976;

Ritenuta l'opportunità di favorire lo sviluppo delle forme di produzione combinata di vapore ed energia elettrica destinata alla distribuzione;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A) La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a rimborsare alle imprese distributrici sotto l'osservanza delle norme contenute nei provvedimenti n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e n. 37/1976 del 30 novembre 1976 i maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato per la produzione di energia termoelettrica effettuata, a decorrere dalle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, a mezzo di impianti a produzione combinata di energia elettrica e di vapore destinato ad altre utilizzazioni.

Ferme restando le modalità di accertamento del consumo globale di combustibile e dell'energia elettrica prodotta, le quantità di combustibile espresse in kg, da ammettere al rimborso del maggior onere termico di cui al presente provvedimento, devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$C = 1900 \frac{E}{p}$$

dove:

C è la quantità di combustibile da ammettere a rimborso (espressa in kg);

E è la quantità di energia elettrica prodotta espressa in kWh al lordo dei servizi ausiliari di centrale;

p è il potere calorifico inferiore del combustibile impiegato (espresso in Kcal per kg).

B) 1) Con la medesima decorrenza di cui al precedente paragrafo *A*), primo capoverso del presente provvedimento, il combustibile impiegato nelle centrali termoelettriche a produzione combinata di energia elettrica prodotta per conto dell'ENEL e di vapore destinato ad altri usi sarà ammesso al rimborso del maggiore onere termico, ai sensi del provvedimento n. 47/1974 del 5 dicembre 1974 e sotto l'osservanza delle norme contenute nei provvedimenti n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e n. 37 del 30 novembre 1976, nella misura risultante dalla applicazione della formula di cui al precedente paragrafo *A*).

Quando l'energia prodotta dalla centrale non sia ritirata integralmente dall'ENEL, la formula sarà applicata assumendo E pari alla quota di energia ritirata dall'ente, maggiorata di una percentuale del 7% per tener conto dell'incidenza dei servizi ausiliari di centrale.

2) Il provvedimento n. 5/1976 del 12 marzo 1976 è abrogato.

C) Le caratteristiche dei combustibili impiegati per la produzione di energia e vapore, da ammettere al rimborso del maggiore onere termico, devono essere rilevate, per ogni partita di combustibile impiegata, da appositi laboratori ed i verbali relativi, dovranno essere controllati ed avallati dalle imprese aventi diritto e, quando si tratta di energia prodotta per conto dell'ENEL, dallo stesso ente.

I verbali di cui sopra, nonchè i verbali di constatazione redatti dagli UTIF e le calcolazioni relative all'applicazione della formula di cui al presente provvedimento dovranno essere presentati alla Cassa conguaglio a cura dell'ENEL o delle imprese aventi diritto, nei termini e con le modalità stabiliti nei provvedimenti n. 35/1974 e n. 37/1976 per la presentazione della documentazione e del conteggio dell'acconto sul rimborso dell'onere termico, redatto sulla base della misura unitaria determinata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(4528)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979, pag. 3241, dove è scritto: «*Quarantino* Vincenzo», leggasi: «*Quaratino* Vincenzo».

(4307)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1979, registro n. 5 Difesa, foglio n. 66, è disposta la seguente rettifica:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976, registro n. 34 Difesa, foglio n. 288, e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Esercito anno 1977, dispensa 13, pag. 704, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana in favore di Campora Santino, come segue:

da Campora Santino, nato il 19 febbraio 1929 a Cellio (Vercelli), a Campora Santino, nato il 19 febbraio 1923 a Cellio (Vercelli).

(4259)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al «Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna», in Roma, ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1979 registro n. 7 Interno, foglio n. 57, il «Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna», in Roma, è stato autorizzato, sulla proposta del Ministro dell'interno, ad acquistare due immobili consistenti in un appartamento sito in Bolzano, via dei Combattenti n. 3, e in un terreno situato nel comune catastale di Gries.

(4170)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 409 del 19 marzo 1979 relativa alle quotazioni delle valute aderenti al Sistema monetario europeo.

(4171)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 14 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,95	848,95	—	848,95	—	848,90	849,05	848,95	—	848,95
Dollaro canadese	731,25	731,25	—	731,25	—	731,20	731,35	731,25	—	731,95
Marco germanico	446,92	446,92	—	446,92	—	446,90	446,45	446,92	—	447 —
Fiorino olandese	410,49	410,49	—	410,49	—	410,45	410,44	410,49	—	410,50
Franco belga	27,946	27,946	—	27,946	—	27,90	27,944	27,946	—	27,95
Franco francese	193,39	193,39	—	193,39	—	193,35	193,36	193,39	—	193,40
Lira sterlina	1736,65	1736,65	—	1736,65	—	1736,60	1736,35	1736,65	—	1736,65
Lira irlandese	1694 —	1694 —	—	1694 —	—	—	1692,50	1694 —	—	—
Corona danese	159,07	159,07	—	159,07	—	159,05	159,06	159,07	—	159,05
Corona norvegese	163,84	163,84	—	163,84	—	163,80	163,84	163,84	—	163,85
Corona svedese	193,52	193,52	—	193,52	—	193,50	193,54	193,52	—	193,50
Franco svizzero	493,96	493,96	—	493,96	—	493,95	493,85	493,96	—	493,95
Scellino austriaco	60,722	60,722	—	60,722	—	60,70	60,759	60,722	—	60,72
Escudo portoghese	17,40	17,40	—	17,40	—	17,35	17,35	17,40	—	17,40
Peseta spagnola	12,854	12,854	—	12,854	—	12,80	12,857	12,854	—	12,85
Yen giapponese	3,98	3,98	—	3,98	—	3,95	3,976	3,98	—	3,98

Media dei titoli del 14 maggio 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	71,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,775
» 5,50 % » » 1968-83	87,375
» 5,50 % » » 1969-84	82,175
» 6 % » » 1970-85	81,800
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	84,450
» 9 % » » 1976-91	85 —
» 10 % » » 1977-92	88,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,950
» » » » 1- 8-1978/80	100,950
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,450
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,525
» » » 10 % 1- 1-1981	97,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86 —
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849 —
Dollaro canadese	731,30
Marco germanico	446,93
Fiorino olandese	410,465
Franco belga	27,945
Franco francese	193,375
Lira sterlina	1736,50
Lira irlandese	1693,25
Corona danese	159,065
Corona norvegese	163,84
Corona svedese	193,53
Franco svizzero	493,905
Scellino austriaco	60,74
Escudo portoghese	17,375
Peseta spagnola	12,855
Yen giapponese	3,978

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa agricola « Centralvalli », in Potenza

Con decreto ministeriale 19 aprile 1979, l'avv. Mauro Antonio di Ciommo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa agricola « Centralvalli », in Potenza, in sostituzione del dott. Enrico De Marco, dimissionario.

(4257)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Operaia Serenissima », in Verona, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1979, il dott. Giampaolo Sollazzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Operaia Serenissima », in Verona, in sostituzione del rag. Pierluigi Garavaso, dimissionario.

(4258)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 4 maggio 1979, n. 539. Istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Firenze

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 177 del 30 giugno 1977;

Sentiti la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio;

Accertata, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sopra citato, la sussistenza delle condizioni idonee all'istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Firenze;

Delibera:

E' autorizzato presso la borsa valori di Firenze lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto.

Le riunioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 16,30 di ogni venerdì. Qualora tale giorno sia festivo secondo il calendario di borsa, le riunioni si terranno nel primo giorno successivo di borsa aperta.

La data di inizio delle riunioni sarà fissata dal comitato del mercato ristretto sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il presidente: MICONI

(4529)

Deliberazione 4 maggio 1979, n. 540. Costituzione del comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Firenze.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 539 in data odierna, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto presso la borsa valori di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del comitato del mercato ristretto di Firenze e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze e dal Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio nonchè dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

E' costituito il comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Firenze.

Sono nominati componenti del comitato, per il biennio 1979-80, i signori:

Presidente:

Battistin dott. Giuseppe, commissario di borsa incaricato per la borsa valori di Firenze.

Membri:

Latini rag. Alessandro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Berti dott. Gianfranco, della commissione per il listino di Firenze;

Berti rag. Rodolfo, della commissione per il listino di Firenze;

Failla dott. Federico, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il presidente: MICONI

(4530)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelnovo ne' Monti

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 23 dicembre 1978, n. 4605 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 2930/2820 nella seduta del 12 aprile 1979): comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 17 febbraio 1976, n. 42).

(4207)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cervia, S. Lazzaro di Savena e Rimini

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 20 febbraio 1979, n. 549 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 2752/2696 nella seduta dell'11 aprile 1979): comune di Cervia (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 marzo 1977, n. 162);

deliberazione 20 febbraio 1979, n. 549 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 2753/2697 nella seduta dell'11 aprile 1979): comune di Cervia (Ravenna) (variante parziale adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 giugno 1977, n. 362);

deliberazione 20 febbraio 1979, n. 553 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo con atto n. 2755/2640 nella seduta dell'11 aprile 1979): comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 3 marzo 1978, n. 17);

deliberazione 15 marzo 1979, n. 742 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo con atto n. 2584/2498 nella seduta del 5 aprile 1979): comune di Rimini (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 luglio 1978, n. 597).

(4208)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto pediatra addetto alla sezione neonatale;

un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(1484/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(1485/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1490/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(1489/S)

OSPEDALE DI TERRACINA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

(1486/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

(1487/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al reparto cronici

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al reparto cronici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(1488/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1979, n. 9.

Norme integrative e di attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 24 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato lo smaltimento dei rifiuti liquidi nel sottosuolo.

Art. 2.

Lo smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei rifiuti liquidi degli allevamenti di animali potrà essere consentito, mediante il ricorso alla pratica della fertirrigazione, alle seguenti condizioni:

a) l'impresa agricola sia condotta in modo da conseguire la piena utilizzazione agronomica del terreno;

b) il terreno coltivato disponibile abbia una estensione tale da consentire l'applicazione di un carico di azoto pari a 400 kg per anno e per ettaro, o di un carico massimo di bestiame in peso vivo pari a 22 quintali;

c) siano disponibili vasche, stagni o altri recipienti impermeabili, tali da consentire l'accumulo del liquame prodotto in un quadrimestre;

d) la fertirrigazione sia effettuata in maniera tecnicamente corretta, ripartendo sul terreno un carico uniforme e non eccessivo ed evitando fenomeni di ruscellamento: il carico idraulico non potrà comunque superare mediamente i 200 metri cubi per ettaro e per anno;

e) la falda freatica abbia una profondità rispetto al piano di campagna, di almeno 2 metri nel caso di terreno di media permeabilità, e una profondità maggiore ove la permeabilità del terreno sia più elevata;

f) la falda freatica non sia utilizzata per attingimenti ad uso potabile nelle immediate vicinanze dei terreni su cui viene praticata la fertirrigazione;

g) non siano sottoposte a fertirrigazione le colture di vegetali da consumarsi crudi, o che in qualche modo possano contribuire a creare condizioni di pericolo per la salute;

h) la fertirrigazione sia praticata a sufficiente distanza dai centri abitati e da ogni tipo di zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico del comune in cui si intenda attuarla.

Art. 3.

Lo smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei rifiuti liquidi di attività intese alla trasformazione di produzioni agricole e zootecniche, destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali, potrà essere consentito, mediante il ricorso alla pratica della fertirrigazione, tutte le volte che sia possibile assicurare il rigoroso rispetto delle seguenti condizioni:

a) lo smaltimento sul terreno risulti di utilità alla produzione agricola, per l'apporto di sostanze direttamente utili alla stessa;

b) la composizione dei rifiuti industriali sia assimilabile a quella dei liquami degli allevamenti, in quanto privi di sostanze organiche non facilmente biodegradabili o degradabili con formazione di composti non rientranti ordinariamente nel ciclo del carbonio o dell'azoto, e in quanto privi di sostanze biologicamente attive, capaci di influenzare negativamente le funzioni di organismi viventi;

c) non sussista un concreto rischio di diffusione ambientale di microrganismi ovvero parassiti animali o vegetali, patogeni per l'uomo o per gli animali;

d) il terreno coltivato disponibile abbia una estensione tale da consentire l'applicazione per anno e per ettaro di un carico massimo di rifiuti pari a 400 kg di azoto, e per le sostanze organiche in genere corrispondente ad un B.O.D.5 di 500 kg e ad un C.O.D. non superiore a 1000 kg con rapporto C.O.D.: B.O.D. non eccedente comunque la proporzione di 2 : 1;

e) il contenuto dei rifiuti in sostanze sospese sia tale da non diminuire concretamente la areabilità del terreno o da degradarne la tessitura;

f) l'indice SAR, di cui al n. 2.2. dell'allegato 5 alla delibera adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, non sia superiore ad 8;

g) ricorrano tutte le condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 2.

Art. 4.

Lo smaltimento sul suolo degli scarichi degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc, che non abbiano possibilità di accesso ad una pubblica fognatura, situata a distanza inferiore a 200 metri, è consentito alle seguenti condizioni:

a) si tratti di liquami domestici provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione delle acque meteoriche e dei rifiuti liquidi di attività artigianali e produttive di qualsiasi tipo;

b) sia attuato un trattamento di chiarificazione con vasche settiche di IMHOFF, o anche di tipo tradizionale nel caso si tratti di insediamenti già esistenti;

c) il liquame chiarificato venga smaltito per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o pozzi assorbenti, ovvero, nel caso di terreni impermeabili, facendo ricorso alla percolazione;

d) le vasche settiche, i pozzi perdenti, nonchè le opere necessarie per realizzare la subirrigazione e la percolazione, siano conformi alle prescrizioni indicate nell'allegato 5 della delibera adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, di cui allo art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Gli insediamenti già esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma precedente entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Lo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi specificati agli articoli 2, 3 e 4, è consentito solo previa autorizzazione del sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e, per quanto concerne i rifiuti liquidi industriali, sentito anche il consiglio provinciale di sanità in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.

Le autorizzazioni indicate al comma precedente dovranno essere richieste al sindaco del comune nel cui territorio si intende effettuare lo smaltimento entro e non oltre il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Alle domande di autorizzazione allo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi degli allevamenti di cui all'art. 2 dovra essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione comprovante la disponibilità del terreno su cui si intende praticare la fertirrigazione e realizzare le opere a tal fine necessarie;

b) planimetria generale del terreno sul quale si intende effettuare lo smaltimento dei liquami, in scala non inferiore a 1/2000;

c) grafici in scala idonea delle opere realizzate e da realizzare per la raccolta e conservazione dei rifiuti liquidi;

d) relazione tecnica nella quale siano illustrate:

le caratteristiche tecniche delle opere proposte;

le caratteristiche geologiche del terreno e il livello massimo della falda freatica;

il tipo di colture da effetture e la loro successione nel tempo;

le modalità e le tecniche che si intendono seguire per la fertirrigazione;

il tipo e la gradezza dell'allevamento;

ogni altro elemento di giudizio che possa documentare il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Alle domande di autorizzazione allo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi di attività intese alla trasformazione di produzioni agricole e zootecniche destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali di cui all'art. 3 dovranno essere allegate:

a) la documentazione di cui al precedente art. 6, in quanto necessaria;

b) una planimetria dello stabilimento, in idonea scala;

c) una relazione tecnica dalla quale risultino dettagliatamente le materie prime impiegate, i prodotti intermedi e finali, il ciclo tecnologico e la composizione delle acque di rifiuto.

Art. 8.

Alle domande di autorizzazione allo smaltimento nel suolo dei rifiuti liquidi degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc di cui all'art. 4, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione comprovante la disponibilità del terreno sul quale si intende effettuare lo smaltimento;

b) planimetria generale di detto terreno in scala non inferiore a 1/5000;

c) grafici in scala idonea delle opere realizzate e da realizzare per la chiarificazione e per la dispersione o percolazione nel terreno;

d) relazione tecnica nella quale siano illustrate:

le caratteristiche tecniche delle opere proposte;

le caratteristiche geologiche del terreno e il livello massimo della falda freatica;

il tipo e la consistenza dell'insediamento;

ogni altro elemento di giudizio che possa documentare il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Ricevuta la domanda di autorizzazione, corredata dalla prescritta documentazione, sentito il parere dell'ufficiale sanitario e per quanto concerne i rifiuti liquidi industriali il consiglio provinciale di sanità in ordine alla sussistenza dei requisti di cui all'art. 3, il sindaco, qualora ricorrano le condizioni di cui alla presente legge, rilascia l'autorizzazione provvisoria allo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi, vincolandola eventualmente alla osservanza di determinate prescrizioni.

L'autorizzazione provvisoria si intende tacitamente concessa nei casi in cui non sia stata formalmente rifiutata entro sei mesi dalla presentazione di regolare e documentata domanda.

Il richiedente è tenuto a dare inizio allo smaltimento dei rifiuti sul suolo, nei modi e nelle forme previsti dal provvedimento autorizzativo, entro e non oltre un anno dalla comunicazione ufficiale del rilascio del medesimo, ed è altresì tenuto a darne entro trenta giorni notizia all'amministrazione comunale. L'inosservanza dei termini come sopra stabiliti comporta la decadenza della autorizzazione.

L'autorizzazione provvisoria non potrà avere comunque una validità superiore a diciotto mesi con decorrenza dalla data di notifica dell'inizio dello smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo.

L'autorizzazione definitiva sarà rilasciata a cura dell'amministrazione comunale dopo avere accertato il pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge e di quelle eventualmente contenute nell'autorizzazione provvisoria.

Resta fermo il potere del sindaco di revocare *ope legis* le autorizzazioni tacitamente o esplicitamente concesse.

Art. 10.

Al fine di assicurare la tutela di importanti risorse idriche, destinate o da destinare ad uso potabile, la Regione individua le aree nelle quali sarà vietata, o comunque regolamentata secondo le norme vigenti, la costituzione e la gestione di insediamenti civili e produttivi, la costruzione e la utilizzazione di opere destinate al prelievo di acque superficiali e profonde, lo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi e solidi, l'impiego dei fertilizzanti ed infine l'uso dei pesticidi e di tutti gli altri presidi sanitari di cui al primo comma dell'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 11.

La costruzione di pozzi ed altre opere destinate alla captazione di acque della falda freatica è consentita, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite in proposito dai regolamenti locali di igiene e dalle altre normative vigenti in materia nonchè con le eventuali limitazioni dei provvedimenti di cui all'art. 10.

La costruzione di pozzi ed altre opere destinate alla captazione di acque di falde profonde è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco, sentito il consiglio provinciale di sanità in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.

Detta autorizzazione sarà rilasciata solo nel caso che non sussistono pericoli di inquinamento delle risorse idriche sotterranee e che la loro utilizzazione venga fatta nel rispetto della pianificazione regionale e delle altre normative vigenti in materia.

Nel caso che le opere di cui al comma precedente siano destinate alla ricerca o all'attingimento delle acque minerali e delle acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione è rilasciata dalla giunta regionale, sentiti il sindaco nonchè il consiglio provinciale di sanità.

Le richieste di cui ai commi precedenti, cui non sia stata data risposta entro trenta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

Art. 12.

I proprietari di pozzi, o di altre opere mediante le quali vengono captate acque sotterranee, sono tenuti a notificarne la esistenza al comune nel territorio del quale sono situate, entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornendo altresì indicazioni sulla tecnica costruttiva di dette opere, nonchè sulla entità e sulle finalità dei prelievi.

Allo stesso modo dovranno essere tempestivamente segnalate le modificazioni intervenute successivamente in ordine a quanto sopra esposto.

Art. 13.

I singoli comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti di igiene ai principi ed alle disposizioni di cui alla presente legge, fermo restando quanto disposto al terzo comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 22 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 dicembre 1978 (atto n. 1092) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 gennaio 1979.

(1436)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791340)